

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-5623 del 27/10/2023
Oggetto	DPR N. 59/2013 - DITTA SCARAMUZZA FABRIZIO S.R.L. PER LO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI FIDENZA (PR) VIA SAN FAUSTINO, 1 - ADOZIONE DI AUA - PRATICA SUAP 42/2023
Proposta	n. PDET-AMB-2023-5837 del 27/10/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno ventisette OTTOBRE 2023 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL RESPONSABILE

VISTI:

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 e s.m.i., “Regolamento recante la disciplina dell’Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35”;
- l’articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. 59/2013 e smi che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell’Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all’articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e la successiva Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 con cui le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente sono state assegnate all’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma operativa dal 1 gennaio 2016;
- la D.G.R. n. 1795 del 31 ottobre 2016 con cui la Regione Emilia-Romagna, in applicazione della sopra richiamata L.R. 13/2015 e ferme restando le indicazioni dettate dal D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 e s.m.i., al suo Allegato L ha definito le modalità di svolgimento dei procedimenti di AUA;
- il D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- la L. 241/1990 e s.m.i.;
- il Decreto Interministeriale 25/02/2016 n. 5046 del Ministero Politiche Agricole e Foreste;
- il D.P.R. 160/2010;
- il D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227;
- la L.R. 3/1999 e s.m.i.;
- la L.R. 5/2006;
- la L.R. 4/2007;
- la L.R. 21/2012;
- la D.G.R. 2236/2009 e s.m.i.;
- La Deliberazione Assembleare Progr. n.115 del 11/04/2017 “Approvazione del Piano Aria Integrato regionale”

- la Delibera di Giunta Regionale 1053/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale 286/2005 e le successive linee guida della D.G.R. 1860/2006;
- il P.T.A. regionale approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con Deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- le norme di attuazione del P.T.C.P. della Provincia di Parma, variante approvata con Delibera di Consiglio Provinciale n. 118 del 22 dicembre 2008 quale "Approfondimento in materia di Tutela delle Acque";
- la Delibera di Consiglio Provinciale n. 81/2013 del 18.12.2013 di indirizzo e approfondimento interpretativo degli artt. 6 e 17 delle norme tecniche di attuazione del P.T.C.P.-Variante in materia di Acque 2008 (scarichi dei reflui in area di ricarica diretta dei gruppi acquiferi C e A+B);
- la Delibera di Giunta Provinciale n. 251/2014 del 23.06.2014 contenente specificazioni e documento operativo sulla gestione delle acque di raffreddamento e relativo percorso autorizzativo (Autorizzazione Unica Ambientale – A.U.A.);
- la L. 26 ottobre 1995, n. 447, e s.m.i. "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- la L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e s.m.i. "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";
- la D.G.R. 673/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";
- la classificazione acustica comunale;

VISTO:

- l'incarico dirigenziale di Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma conferito con DDG 106/2018 e successivamente prorogato con DDG 126/2021;

CONSIDERATO:

- la domanda trasmessa dal SUAP del Comune di Fidenza in data 28/02/2023 prot. n. 11544, acquisita al protocollo Arpae n. PG/2023/36401 del 01/03/2023, presentata dalla Società SCARAMUZZA FABRIZIO S.R.L. nella persona del Sig. Mattia Scaramuzza in qualità di Amministratore e Gestore, con sede legale sita in comune di Salsomaggiore Terme (PR) Strada San Giuseppe, 24/A CAP 43039 e stabilimento sito in Comune di Fidenza (PR) via San Faustino, 1, in riferimento ai seguenti titoli:
 - ✓ **autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte terza del D.Lgs.152/06 e smi;**
 - ✓ **autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i., per cui la Ditta chiede il rinnovo. La Ditta risulta autorizzata alle emissioni in atmosfera con Provvedimento 169/2012 del 21/06/2013 del SUAP di Comune di Fidenza (endoprocedimento della Provincia di Parma prot. n. 20650 del 25/03/2013;**
 - ✓ **comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico (di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995), per cui la Ditta ha fornito "Valutazione di Impatto acustico" firmata da un tecnico competente in acustica ambientale;**
- che l'attività industriale svolta nello stabilimento di cui sopra, sulla base di quanto dichiarato dalla Ditta nell'istanza AUA in esame, è quella di "Produzione di calcestruzzo";

RILEVATO CHE:

- per poter istruire la pratica, Arpae SAC ha chiesto alcuni chiarimenti con nota prot. n. PG/2023/37975 del 02/03/2023, alla quale la Ditta ha risposto con note trasmesse dal SUAP in data 15/03/2023 prot. n. 14405 (prot. Arpae PG/2023/46696 del 16/06/2023) e prot. n. 23292 del 05/05/2023 (Prot. Arpae PG/2023/78884 del 05/05/2023);
- che l'istanza risulta correttamente presentata;

VISTI:

i seguenti pareri pervenuti e la relazione tecnica di Arpae Area Prevenzione Ambientale Ovest (Arpae-ST) Sede di Parma a seguito di specifica richiesta di Arpae SAC di Parma con nota prot. PG/2023/71402 del 26/04/2023:

- il sollecito di Arpae SAC prot. n. PG/2023/97892 del 06/06/2023 per l'espressione dei pareri per quanto di competenza;
- la relazione tecnica favorevole con prescrizione di Arpae ST di Parma prot. n. PG/2023/100926 del 09/06/2023, allegato alla presente quale parte integrante (Allegato 1);
- il parere favorevole di AUSL DIPARTIMENTO DI SANITA' PUBBLICA prot. 46367 del 05/07/2023 acquisito a protocollo Arpae PG/2023/117885 del 06/07/2023, allegato alla presente quale parte integrante (Allegato 2);
- il parere favorevole per quanto di competenza del Comune di Fidenza prot n. 48482 del 04/09/2023 e acquisito a protocollo Arpae PG/2023/150621 del 05/09/2023, comprensivo anche del parere di ST in merito alla matrice rumore, allegati alla presente quale parte integrante (Allegato 3);

CONSIDERATO CHE, per la matrice emissioni in atmosfera:

- la Ditta risulta essere autorizzata con Provvedimento 169/2012 del 21/06/2013 del SUAP di Comune di Fidenza;
- si prende atto che viene dichiarato che nulla è cambiato per la matrice emissioni in atmosfera rispetto a quanto autorizzato;
- l'attività industriale prevede "**produzione, trasporto e consegna calcestruzzo**";
- è stato verificato che le emissioni rispettano quanto stabilito dalla Determinazione n. 4606/1999 -CRIAER- ricompresi nel Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020);
- l'istanza è stata valutata anche in base alla L. 26/90 sulla Tutela della denominazione di origine "Prosciutto di Parma";

CONSIDERATO per la matrice scarichi idrici

- che per quanto riguarda gli aspetti pianificatori e progettuali dell'impianto di trattamento e degli scarichi in esame, si rimanda ai rispettivi provvedimenti e pareri di competenza;

- che lo scarico ricade in area con vulnerabilità a sensibilità elevata, così come individuato dalla Provincia di Parma nella Variante al P.T.C.P. -Approfondimento in materia di Tutela delle Acque;

- che la Ditta nella documentazione d'istanza pervenuta e sopra richiamata ha dichiarato "*...nel calcolo del dimensionamento dell'impianto di trattamento delle acque di prima pioggia...non è stata considerata l'area e la rampa di carico dedicata al lavaggio dei mezzi aziendali in quanto servita da una rete di raccolta separata per riciclo dei reflui e dei residui di calcestruzzo. E' stato installato infatti un sistema di riciclo dei reflui derivanti dal lavaggio dei mezzi aziendali in area dedicata che pertanto non viene considerata nella valutazione delle acque meteoriche poi-*

chè non confluisce in S1. E' presente una vasca per raccolta acqua di lavaggio con deposito inerti e recupero degli stessi con apposita coclea ed una vasca centrale con pompa di pescaggio dell'acqua da reimmettere nel ciclo produttivo dell'impianto...";

RITENUTO sulla base dell'istruttoria condotta e agli atti che non sussistono condizioni ostative all'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui all'oggetto;

CONSIDERATO che il provvedimento conclusivo nel quale confluisce l'Autorizzazione Unica Ambientale, che adotta Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma quale autorità competente, è di competenza del SUAP e costituisce, ad ogni effetto titolo unico, e sostituisce tutti i titoli abilitativi settoriali in materia ambientale precedentemente in essere contemplati nell'istanza di AUA;

DETERMINA

DI ADOTTARE

per quanto di competenza, ai sensi e per gli effetti del DPR n. 59/2013 e s.m.i. l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore della Società SCARAMUZZA FABRIZIO S.R.L., con Presidente del Consiglio di Amministrazione e Gestore il Sig. Mattia Scaramuzza con sede legale sita in comune di Salsomaggiore Terme (PR) Strada San Giuseppe, 24/A CAP 43039 e stabilimento sito in Comune di Fidenza (PR) via San Faustino, 1, relativamente all'esercizio dell'attività di "Produzione di calcestruzzo" comprendente i seguenti titoli abilitativi, come da istanza A.U.A. pervenuta:

- **autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte terza del D.Lgs.152/06 e s.m.i**
- **autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;**
- **comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;**

STABILISCE DI SUBORDINARE il presente atto:

per gli scarichi idrici di specifica competenza Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, che si individuano come di seguito:

S1 (così individuato nella documentazione allegata)

- tipo di reflu scaricato: acque reflue domestiche (pretrattati in fossa Imhoff), acque meteoriche di dilavamento del piazzale derivanti da zona rifornimento mezzi aziendali (pretrattate in dissabiatore e separatore oli con filtro a coalescenza) e acque meteoriche di prima pioggia di dilavamento del piazzale di lavorazione previo trattamento in vasca accumulo/separatore fanghi e deoliatore con filtro oleoassorbente; nonché acque meteoriche di dilavamento di piazzali di seconda pioggia;

- corpo idrico ricettore: condotta di natura pubblica adiacente via Emilia;

- bacino: Stirone;

- volume scaricato: 4950 m3/anno;

- portata massima: 28 l/s;

nel rispetto rigoroso da parte del legale rappresentante e gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nella relazione tecnica di di Arpae ST di Parma prot. n. PG/2023/100926 del 09/06/2023 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, nonché al rispetto delle seguenti disposizioni per lo scarico S1:

- 1) Il Titolare dello scarico provvederà tempestivamente a comunicare ad Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma e Area Prevenzione Ambientale Ovest Sede di Parma l'attivazione dello scarico S1.
 - 2) Il Titolare dello scarico provvederà a fornire, entro 60 giorni dal ricevimento del provvedimento finale del SUAP:
 - a) elementi documentali (atto di concessione, istanza di concessione, nulla osta) relativi all'occupazione delle aree demaniali eventualmente interessate dallo scarico dei reflui e/o dal depuratore in esame;
 - b) certificazione della presenza o meno di punti di captazione e/o di derivazione acque al fine dell'utilizzo idropotabile, entro una fascia di 200 metri di raggio dai punti di scarico.
 - 3) La rete interna di scarico deve mantenere caratteristiche costruttive e di conservazione tali da assicurare la migliore funzionalità e da evitare fenomeni di inquinamento delle falde. Contestualmente alla domanda di rinnovo, il Titolare dell'A.U.A. dovrà presentare una dettagliata relazione attestante lo stato delle condotte. In ogni caso ogni intervento previsto e/o programmato dovrà essere conforme alla documentazione tecnica presentata presso gli uffici.
 - 4) Lo scarico dovrà essere in ogni momento accessibile in corrispondenza o in prossimità del punto di immissione nel corpo idrico recettore ed attrezzato per consentire il controllo ed il campionamento delle acque reflue da parte dell'Autorità Competente, inoltre dovrà essere compatibili con il regime idraulico del ricettore, dovrà garantire la tutela dell'ecosistema acquatico dello stesso, non dovrà creare nel medesimo condizioni di erosione o di ristagno per difficoltà di deflusso.
 - 5) Qualora lo scarico dovesse assumere caratteristiche qualitativamente o quantitativamente diverse da quelle qui autorizzate, è fatto obbligo, prima dell'attivazione di tali interventi, della presentazione di una richiesta di modifica dell'A.U.A., ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013, con allegato l'aggiornamento della documentazione tecnica presentata a corredo della presente autorizzazione.
 - 6) La Ditta dovrà garantire la regolare gestione e manutenzione della rete fognaria, del sistema di trattamento e dello scarico. I residui della depurazione dovranno essere gestiti rispettando le norme indicate in materia di rifiuti e disciplinate in particolare dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i..
 - 7) La Ditta dovrà mantenere presso l'attività il cui scarico è autorizzato, a disposizione degli Organi di controllo, un apposito registro indicante per ciascun singolo intervento di gestione, monitoraggio, manutenzione ordinaria periodica e/o straordinaria effettuato sulla rete fognaria, sul sistema di trattamento e sullo scarico:
 - a) cause, procedure e obiettivi con indicazione del personale (interno o esterno) cui l'intervento è stato affidato;
 - b) date di inizio e fine dell'intervento.
- Si precisa che detto registro dovrà essere mantenuto presso l'attività per tutta la durata dell'autorizzazione allo scarico e per un ulteriore anno.
- 8) La Ditta dovrà redigere una relazione riassuntiva annuale, firmata dal responsabile tecnico e dal Titolare dello scarico, riguardante il funzionamento degli impianti di depurazione e gli interventi compiuti nel corso dell'anno precedente nonché il quantitativo e la destinazione degli eventuali fanghi o comunque residui di depurazione prodotti. Tale relazione annuale dovrà essere puntualmente inserita nel registro di manutenzione/gestione di cui sopra oppure, in alternativa a tale inserimento, la Ditta potrà indicare direttamente nel predetto registro, in modo chiaro e dettagliato, le operazioni effettuate. In ogni caso il registro dovrà comunque contenere copia dell'attestato di trasporto e consegna a smaltimento degli eventuali rifiuti di depurazione prodotti e smaltiti.

9) Lo scarico dovrà essere posto in completa sicurezza da eventi alluvionali e/o di esondazione, nel rispetto dei diritti di terzi. Appena conseguito il parere/nulla osta allo scarico dal Gestore del corpo ricettore, il Titolare dello scarico dovrà far pervenire ad Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma una dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto notorio ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. riportante gli estremi di tale provvedimento.

10) La gestione delle acque meteoriche di dilavamento delle aree esterne di pertinenza della Ditta non inviate al trattamento depurativo dovrà avvenire nel rispetto di quanto disposto al punto A.1 della D.G.R. N.1860 del 2006. In caso di modifiche in merito alla gestione delle acque meteoriche di dilavamento dei piazzali, dovrà pervenire da parte della Ditta una relazione riguardante l'attuale assetto e gestione delle acque meteoriche di dilavamento dei piazzali, parcheggi e cortili di pertinenza dell'azienda, considerando attentamente gli specifici scarichi, la loro destinazione finale e la caratterizzazione delle attività che si esercitano sugli stessi areali (piazzali e cortili) anche valutando un eventuale adeguato sistema di trattamento depurativo delle medesime acque meteoriche di dilavamento sulla base della normativa vigente.

11) In caso si verificano imprevisti tecnici, malfunzionamenti o disservizi alla rete fognaria e/o agli impianti di trattamento, dovrà esserne data immediata comunicazione ad Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma e Area Prevenzione Ambientale Ovest Sede di Parma indicando le cause dell'imprevisto, gli interventi che si intendono porre in essere ed i tempi necessari per il ripristino dello stato di normale funzionamento; dovrà essere altresì data immediata comunicazione ai medesimi Enti sopraindicati dell'avvenuto ripristino dello scarico alle condizioni a regime.

12) Considerato che gli interventi proposti rientrano nell'ambito della delimitazione delle fasce fluviali del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale alla luce di quanto disciplinato dal medesimo Piano e da quanto disciplinato dal Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) approvato con D.P.C.M. del 24.05.2001, con particolare riferimento a quanto previsto dalle "Norme di Attuazione" (artt.9, 19 bis, 29 e 30) e per il rispetto delle prescrizioni tecniche di cui alla "Direttiva per la riduzione del rischio idraulico degli impianti di trattamento delle acque reflue e delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti ubicati nelle fasce fluviali "A" e "B", allegata alle Norme di Attuazione, la presente autorizzazione deve necessariamente rispettare quanto in esse contenuto.

13) In particolare e nello specifico andrà previsto che le eventuali strutture civili, gli impianti elettrici e le attrezzature elettromeccaniche debbano essere protetti dal danneggiamento durante eventi di piena con tempo di ritorno pari a T2 (non inferiore al tempo di ritorno assunto per la delimitazione della fascia B), secondo quanto prescritto nel punto 4.2.2. della "Direttiva per la riduzione del rischio idraulico degli impianti di trattamento delle acque reflue e delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti ubicati nelle fasce fluviali "A" e "B" e nelle aree in dissesto idrogeologico "Ee" ed "Eb".

14) Entro la delimitazione delle fasce fluviali, il P.A.I. persegue l'obiettivo di mantenere e migliorare le condizioni di funzionalità idraulica ai fini principali dell'invaso e della laminazione delle piene, unitamente alla conservazione e al miglioramento delle caratteristiche naturali e ambientali.

per le emissioni in atmosfera, l'adozione è subordinata specificatamente, oltre che al rispetto di tutte le prescrizioni ed i valori minimi di emissione stabiliti direttamente dalla normativa statale o regionale, emanati rispettivamente ai sensi dell'art. 271, commi 1), 2), 3), 4), 5) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., dalla DGR 2236/2009 e s.m.i. al rispetto di quanto riportato nelle indicazioni tecnico operative allegate al presente atto e nel parere del Comune di Fidenza prot. n. 48482 del 04/09/2023 e nel parere di AUSL Dipartimento di Sanità pubblica prot. n. 46367 del 05/07/2023 allegati alla presente quale parte integrante per quanto pertinente l'attività svolta dalla Ditta nell'insediamento oggetto dell'istanza di AUA in esame, in particolare, anche alle seguenti disposizioni:

EMISSIONI da E1 a E4: - "Silos cemento"

Gli effluenti gassosi provenienti da questa fase lavorativa devono essere captati e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di abbattimento degli inquinanti in forma particellare.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti cadauna:

Portata massima tal quale	1.000	Nm ³ /h
Durata ore/giorno	2	h
Durata giorni/anno	250	giorni
Altezza minima	14	m
Materiale particellare	10	mg/Nm ³
Periodicità controllo	/	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

EMISSIONE E5: - “Carico betoniere”

Gli effluenti gassosi provenienti da questa fase lavorativa devono essere captati e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di abbattimento degli inquinanti in forma particellare.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale	9.000	Nm ³ /h
Durata ore/giorno	12	h
Durata giorni/anno	250	giorni
Altezza minima	14	m
Materiale particellare	10	mg/Nm ³
Periodicità controllo	annuale	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

I valori limite di emissione sopra riportati come concentrazione sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e, salvo quanto diversamente disposto, si intendono stabiliti come medie orarie.

EMISSIONI DIFFUSE

Al fine della limitazione delle emissioni diffuse che possono generarsi dal transito di mezzi su piazzali non cementati, dalla movimentazione e dallo scarico degli inerti all'interno delle tramogge di carico dell'impianto, viene prescritto quanto segue:

1. limitazione della velocità dei mezzi d'opera nelle aree interne di cantiere per evitare fenomeni di sollevamento e risospensione delle polveri;
2. si dovrà evitare, compatibilmente con le condizioni di sicurezza dei lavoratori, lo stazionamento di mezzi a motore acceso;
3. il trasporto di materiale inerte, a seconda della granulometria, dovrà avvenire utilizzando dispositivi chiusi/telonati;
4. le strade ed i piazzali dovranno essere regolarmente puliti e mantenuti, soprattutto in caso di stagione secca, debitamente bagnati;

5. i cumuli di inerti siano mantenuti costantemente umidi al fine di limitare polverosità nella fase di stoccaggio e di movimentazione;
6. nelle fasi di movimentazione/scarico in tramoggia dei materiali dovranno essere mantenute basse velocità ed idonee altezze di caduta;
7. i nastri trasportatori, ove tecnicamente possibile, dovranno essere dotati di copertura e ove non possibile i materiali trasportati, compatibilmente con le esigenze lavorative, dovranno essere mantenuti umidi;
8. l'attività lavorativa dovrà essere sospesa durante giornate particolarmente ventose.

I monitoraggi da effettuarsi, ai sensi dell'art. 269 comma 4 b) D.L.gs. 152/06 e s.m.i., all' emissione **E5** debbono avere una **periodicità annuale**.

Resoconto istruttoria per inserimento catasto:

Generale	
Ragione sociale:	SCARAMUZZA FABRIZIO S.r.l.
Partita IVA/Codice fiscale:	01779250347
Sede legale:	Strada San Giuseppe n.24/a, Salsomaggiore Terme (Parma)
Gestore:	Scaramuzza Mattia
Sede locale impianti:	via San Faustino n. 1, Fidenza (Parma)
Lat. (UTM32):	44.86948
Long. (UTM32):	10.04782
Attività sede locale (C.C.I.A.):	Produzione calcestruzzo
Settore attività CRIAER:	4.8
Indicatori di attività	
Indicatore 1:	Quantità annua di materie prime [t/anno]
Indicatore 2:	Quantità annua di prodotto finito [t/anno]
Parametri di esercizio	
Giorni/anno funzionamento:	250
Altezza media sbocco emissione:	14 m
Temperatura media emissioni:	ambiente
Flussi emissivi annui per inserimento catasto emissioni	
PM (Materiale Particellare):	290 kg/anno

Prescrizioni e considerazioni di carattere generale.

- qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate. Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:
 - dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;

- rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
- nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione.

Per la verifica dei limiti di emissione degli inquinanti sopra indicati, devono essere utilizzati i metodi di prelievo ed analisi sotto riportati:

Metodi manuali e automatici di campionamento e analisi di emissioni

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Polveri totali (PTS) o materiale particolare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)
(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.	

Per gli inquinanti e i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpa SAC), sentita l'Autorità Competente per il controllo (Arpa APA) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo

I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto ;

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto;

La valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante e omogeneo, debba essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose.

I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
- per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato.

Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento e analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore, riportati in autorizzazione. Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente al "Risultato Misurazione" previa detrazione di "Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006. In particolare devono essere dal gestore specificatamente comunicate al SAC ed al ST entro 24 ore dall'accertamento ed il gestore deve, comunque, procedere al ripristino della conformità nel più breve tempo possibile. Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati dal Gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotati su apposito registro dei controlli discontinui con pagine numerate e bollate da ARPAE APA, firmate dal gestore o dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:

1. l'attivazione di un eventuale sistema di abbattimento di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un sistema di abbattimento;
2. la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
3. la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono

essere comunicate preferibilmente via posta elettronica certificata o secondo diverse modalità (stabilite in autorizzazione), all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico riportante le informazioni previste in Appendice 2 dell'Allegato VI della Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (Arpae APA), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni

Resta comunque fermo quant'altro previsto dalla normativa Statale o Regionale vigente.

per il rumore al rispetto rigoroso da parte del gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni eventualmente riportate nel parere del Comune di Fidenza prot n. 48482 del 04/09/20233, comprensivo del parere di APAO e del parere di AUSL DIPARTIMENTO DI SANITA' PUBBLICA prot. 46367 del 05/07/2023, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

La non ottemperanza delle disposizioni del presente comporta le sanzioni previste per legge.

Dalla data di emissione del provvedimento unico, nel quale confluirà questo atto, da rilasciarsi da parte del SUAP del Comune di Fidenza si riterranno decaduti i titoli abilitativi ambientali rilasciati e da questo atto ricompresi.

Il presente atto si intende accordato, fatti salvi i diritti di terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di scarichi idrici, emissioni in atmosfera e acustica. Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Il presente atto è endoprocedimentale e non ha effetto se non compreso nel provvedimento finale rilasciato dal SUAP del Comune di Fidenza. L'AUA esplica i suoi effetti, pertanto, dal rilascio del suddetto provvedimento finale e per 15 anni. L'eventuale richiesta di rinnovo dell'AUA dovrà essere presentata ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 5 del DPR n. 59/2013 e s.m.i..

Il presente atto è trasmesso al SUAP del Comune di Fidenza, che provvede al rilascio del provvedimento finale al Richiedente e alla trasmissione tempestiva in copia ad Arpae Emilia-Romagna Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma, Comune di Fidenza e AUSL DIPARTIMENTO DI SANITA' PUBBLICA;

Arpae Emilia-Romagna Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma non si assume alcuna responsabilità a seguito di prescrizioni, indicazioni, condizioni non note formulate e rilasciate da altri Enti/Organi che potrebbero comportare interpretazioni e/o incoerenze con quanto rilasciato da Arpae Emilia-Romagna Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma.

Il presente atto è rilasciato esclusivamente al SUAP del Comune di Fidenza all'interno del procedimento per il rilascio dell'AUA.

Il Responsabile del presente endo - procedimento amministrativo, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13 è Paolo Maroli.

Rif. Sinadoc: 2023/11007

Istruttore di riferimento: Silvia Spagnoli

Il Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Paolo Maroli
(documento firmato digitalmente)

Indicazioni tecnico-operative per autorizzazioni alle emissioni in atmosfera

Referti analitici e registro autocontrollo

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni, potranno essere ritenuti conformi ed accettati solamente se, oltre che essere redatti da soggetto o laboratorio abilitato all'esercizio, saranno relativi ad una sola emissione contraddistinta dalla sua specifica denominazione e numero progressivo ad essa assegnata e riporteranno obbligatoriamente:

1. L'identificazione e denominazione e/o ragione sociale Ditta/Azienda.
2. Lo stabilimento presso il quale sono siti gli impianti.
3. Il tipo di attività svolta.
4. La data, l'ora di inizio e fine del prelievo.
5. L'impianto, le linee produttive e/o le fasi lavorative interessate alla sorgente emissiva, definite e specificate in riferimento alle condizioni di marcia e/o utilizzo in riferimento alla condizioni di esercizio verificate dagli operatori addetti al controllo durante le operazioni di campionamento e/o misura.
6. Descrizione del tipo, stato di funzionamento e di manutenzione dell'insieme delle apparecchiature, installazioni o dispositivi atti alla captazione ed al contenimento degli inquinanti.
7. La composizione del fluido emesso (O₂%,CO₂%,CO%,H₂O%), la temperatura media ambiente registrata durante il prelievo, la temperatura media della sezione di prelievo, la portata .
8. I risultati analitici delle sostanze inquinanti, riportati alle condizioni richieste e/o prescritte, associati alle relative accuratezze e/o scostamenti/ripetibilità effettivamente riscontrate.
9. I metodi di campionamento ed analisi utilizzati.
10. Le informazioni sull'accesso in sicurezza della presa di misura disposte dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione Aziendale, secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Servizio Autorizzazioni e concessioni di Parma - Area Autorizzazioni e concessioni Ovest
P.le della Pace, 1 – CAP 43121 | tel +39 0521/976101 | **PEC aopr@cert.arpae.emr.it**

Sede legale Arpae: Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

11. Firma e timbro del professionista abilitato.

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni dovranno essere accompagnati da nota e/o giudizio finale sulla valutazione dei risultati anche relativamente alla verifica del rispetto o meno del valore limite di emissione fissato nell'autorizzazione rilasciata od a quanto altrimenti stabilito.

Dovrà essere predisposto un registro di autocontrollo (se non già presente) che imponga al responsabile dell'impianto, di tenere nota delle operazioni di manutenzione, dell'effettuazione degli accertamenti analitici, del loro esito allegando i certificati analitici, della quantità annua di indicatori di attività indicati nel Resoconto catasto emissioni, all'interno della relazione tecnica.

Il registro con pagine numerate deve essere presentato all'Ente di controllo prima del primo aggiornamento, che provvederà a timbrarlo e vidimarlo. Il registro dovrà essere aggiornato da parte della ditta con cadenza almeno annuale e conservato presso l'impianto a disposizione delle autorità preposte al controllo. La documentazione di riferimento per la creazione del registro è disponibile per il download al seguente indirizzo web: https://www.arpae.it/cms3/documenti/parma/sportello/emissioni_atmosfera/Registro.pdf

Progettazione del punto di misura e campionamento

Le specifiche riportate in questo paragrafo sono conformi alla normativa attualmente in vigore, in particolare alla norma tecnica UNI EN 15259. Ogni emissione elencata in Autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) in prossimità del punto di emissione e del punto di campionamento, qualora non coincidenti.

I punti di misura e campionamento devono essere preferibilmente collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Conformemente a quanto indicato nell'Allegato VI (punto 3.5) alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalla norma tecnica di riferimento UNI EN 15259; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera, dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.

Nel caso in cui non siano completamente rispettate le condizioni geometriche sopra riportate, la stessa norma UNI EN 15259 (nota 5 del paragrafo 6.2.1) indica la possibilità di utilizzare dispositivi aerodinamicamente efficaci (ventilatori, pale, condotte con disegno particolare, etc.) per ottenere il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità: esempio di tali dispositivi erano descritti nella norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D). È facoltà dell'Autorità Competente (Arpae SAC) richiedere eventuali modifiche del


punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza tecnica e su specifica proposta dell'Autorità competente al Controllo (Arpae APA)

Data la complessità delle operazioni di campionamento, i camini caratterizzati da temperature dei gas in emissione maggiori di 200°C dovranno essere dotati dei seguenti dispositivi:

- almeno n. 2 punti di campionamento sulla sezione del condotto, se il diametro del camino è superiore a 0,6 mt;
- coibentazione/isolamento delle zone in cui deve operare il personale addetto ai campionamenti e delle superfici dei condotti, al fine di ridurre al minimo il pericolo ustioni.

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno di 3 pollici, filettato internamente passo gas, e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente tra 1 metro e 1,5 metri di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro. In prossimità del punto di prelievo deve essere disponibile un'ideale presa di corrente.

Nel caso in cui debbano essere determinati i parametri relativi ai microinquinanti organici (diossine PCDD + PCDF, Idrocarburi Policiclici Aromatici IPA, PCB, etc.) o le frazioni fini delle polveri (PM10, PM2.5), dovrà inoltre essere presente almeno un tronchetto di campionamento di 4 pollici con contro flangia con le caratteristiche indicate nella seguente figura



Tronchetto di campionamento necessario per l'utilizzo di sonde isocinetiche combinate e riscaldate per il campionamento di microinquinanti organici. Dettagli costruttivi:

A = 18 mm

B = 180÷230 mm

C > 101 mm

Gli interassi tra due fori opposti (B) devono essere a 90° tra loro e a 45° rispetto all'orizzontale.

Accessibilità dei punti di prelievo

Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di misura, devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs.81/08 e successive modifiche.

L'azienda, su richiesta, dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni.

L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopra elevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.

Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolano la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, ecc.) devono essere dotati di parapetti normali secondo definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.

Le scale fisse con due montanti verticali a pioli devono rispondere ai requisiti di cui all'art. 113 comma 2 del D.Lgs.81/2008, che impone, come dispositivi di protezione contro le cadute a partire da 2,50 mt dal pavimento, la presenza di una gabbia di sicurezza metallica con maglie di dimensioni opportune atte a impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante piani intermedi, distanziate fra di loro ad una altezza non superiore a 8-9 metri circa. Il punto di accesso di ogni piano dovrà essere in una posizione del piano calpestabile diversa dall'inizio della salita per il piano successivo.

Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5 m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. I punti di prelievo devono comunque essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.

Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo	
Quota > 5m e ≤ 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota > 15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta. A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota.

La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

- parapetto normale su tutti i lati,
- piano di calpestio orizzontale ed antisdrucciolo
- protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.

Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

Allegato 1

Invio tramite posta interna

Arpae – SAC
Servizio Autorizzazioni e Concessioni
Parma

Oggetto: Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, riferimento SUAP 84/2023 del Comune di Fidenza (Parma)

Relazione Tecnica

Ditta: **SCARAMUZZA FABRIZIO S.r.l.**
sede legale in Strada San Giuseppe n.24/a, Comune di Salsomaggiore Terme (Parma)
u.o. in via San Faustino n. 1, Comune di Fidenza (Parma)

Dall'esame della documentazione in oggetto, relativa alla modifica di A.U.A., di seguito si esprimono le valutazioni di competenza per le matrici scarichi ed emissioni in atmosfera.

Scarichi idrici

L'attività di svolta prevede la produzione di calcestruzzo mediante una centrale di betonaggio composta da 4 silos di stoccaggio e una postazione di carico delle betoniere. Nell'area sono presenti cumuli di materiali inerti utilizzati per la produzione.

La Ditta richiede l'autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale, definito nell'istanza condotta di natura pubblica adiacente alla Via Emilia, dei reflui derivanti dall'attività e delle acque derivanti da un servizio igienico aziendale, previo passaggio in un sistema di trattamento.

In dettaglio si intende convogliare al punto di scarico S1:

1. I reflui derivanti dalle acque meteoriche di dilavamento dei piazzali vengono inviati ad un impianto di trattamento di acque di prima pioggia costituito da un pozzetto ripartitore con uscita by-pass, un comparto di accumulo dotato di elettropompa temporizzata, un disoleatore statico e un pozzetto con filtro oleoassorbente.
2. I reflui derivanti dal dilavamento delle aree di rifornimento di carburante previo passaggio attraverso un separatore per oli e idrocarburi.
3. I reflui del servizio igienico del box uffici dopo il passaggio in fossa Imhoff dedicata.
4. Portata massima dello scarico 28 l/s.

I reflui di cui ai punti 2) e 3) verrebbero convogliati alla vasca di prima pioggia a servizio del piazzale.

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA
Data: 09/06/2023 10:16:35 PG/2023/0100926

Nel dimensionamento dell'impianto di trattamento delle acque di prima pioggia, non è stata considerata l'area deputata al lavaggio mezzi aziendali in quanto la stessa è servita da una rete separata di raccolta delle acque che vengono riciclate nel ciclo produttivo. In dettaglio le acque del lavaggio vengono raccolte in una vasca con deposito inerti e recupero degli stessi con apposita coclea. Le acque chiarificate vengono così inviate ad una vasca centrale dotata di pompa di pescaggio che permette la loro reimmissione nel ciclo produttivo.

Al riguardo si esprime parere favorevole per la matrice scarichi idrici con le seguenti prescrizioni:

- a) le acque reflue dovranno essere rispondenti ai limiti di accettabilità previsti dalla Tab. 3 - All. 5, alla Parte 3 del DLgs 152/06 s.m.i.;
- b) la rete di raccolta delle acque di dilavamento, i sistemi di trattamento dei reflui, il pozzetto di prelievo dovranno essere sottoposti a periodici interventi di pulizia e manutenzione, al fine di mantenerli in piena efficienza;
- c) i rifiuti derivanti dalle manutenzioni di cui alla lettera b) dovranno essere gestiti in conformità dei disposti della Parte 4 del DLgs 152/06 s.m.i..

Emissioni in atmosfera

Considerato che:

1. la Ditta risulta essere autorizzata con Provvedimento 169/2012 del 21/06/2013 del SUAP di Comune di Fidenza e s.m.i.;
2. si prende atto che viene dichiarato che nulla è cambiato per la matrice emissioni in atmosfera rispetto a quanto autorizzato;
3. l'attività industriale prevede "**produzione, trasporto e consegna calcestruzzo**";
4. è stato verificato che le emissioni rispettano quanto stabilito dalla Determinazione n. 4606/1999 -CRIAER- ricompresi nel Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020);
5. l'istanza è stata valutata anche in base alla L. 26/90 sulla Tutela della denominazione di origine "Prosciutto di Parma";

si ritiene che

la Ditta **SCARAMUZZA FABRIZIO S.r.l.**, il cui Gestore è Scaramuzza Mattia, con sede legale in Strada San Giuseppe n.24/a nel Comune di Salsomaggiore Terme (Parma) e unità locale in via San Faustino n. 1 nel Comune di Fidenza (Parma), debba rispettare tutte le prescrizioni ed i valori minimi di emissione stabiliti direttamente dalla normativa statale o regionale, emanati rispettivamente ai sensi dell'art. 271, commi 1), 2), 3), 4), 5), 14) del D.Lgs 152/06 e s.m.i., subordinandola alle seguenti ulteriori disposizioni:

EMISSIONI da E1 a E4: - "Silos cemento"

Gli effluenti gassosi provenienti da questa fase lavorativa devono essere captati e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di abbattimento degli inquinanti in forma particellare.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti cadauna:

Portata massima tal quale	1.000	Nm ³ /h
Durata ore/giorno	2	h
Durata giorni/anno	250	giorni
Altezza minima	14	m
Materiale particellare	10	mg/Nm ³
Periodicità controllo	/	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

EMISSIONE E5: - “Carico betoniere”

Gli effluenti gassosi provenienti da questa fase lavorativa devono essere captati e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di abbattimento degli inquinanti in forma particellare.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale	9.000	Nm ³ /h
Durata ore/giorno	12	h
Durata giorni/anno	250	giorni
Altezza minima	14	m
Materiale particellare	10	mg/Nm ³
Periodicità controllo	annuale	

I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.

I valori limite di emissione sopra riportati come concentrazione sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e, salvo quanto diversamente disposto, si intendono stabiliti come medie orarie.

EMISSIONI DIFFUSE

Al fine della limitazione delle emissioni diffuse che possono generarsi dal transito di mezzi su piazzali non cementati, dalla movimentazione e dallo scarico degli inerti all'interno delle tramogge di carico dell'impianto, viene prescritto quanto segue:

1. limitazione della velocità dei mezzi d'opera nelle aree interne di cantiere per evitare fenomeni di sollevamento e risospensione delle polveri;
2. si dovrà evitare, compatibilmente con le condizioni di sicurezza dei lavoratori, lo stazionamento di mezzi a motore acceso;
3. il trasporto di materiale inerte, a seconda della granulometria, dovrà avvenire utilizzando dispositivi chiusi/telonati;
4. le strade ed i piazzali dovranno essere regolarmente puliti e mantenuti, soprattutto in caso di stagione secca, debitamente bagnati;
5. i cumuli di inerti siano mantenuti costantemente umidi al fine di limitare polverosità nella fase di stoccaggio e di movimentazione;
6. nelle fasi di movimentazione/scarico in tramoggia dei materiali dovranno essere mantenute basse velocità ed idonee altezze di caduta;
7. i nastri trasportatori, ove tecnicamente possibile, dovranno essere dotati di copertura e ove non possibile i materiali trasportati, compatibilmente con le esigenze lavorative, dovranno essere mantenuti umidi;
8. l'attività lavorativa dovrà essere sospesa durante giornate particolarmente ventose.

I monitoraggi da effettuarsi, ai sensi dell'art. 269 comma 4 b) D.L.gs. 152/06 e s.m.i., all' emissione **E5** debbono avere una **periodicità annuale**.

Resoconto istruttoria per inserimento catasto:

Generale	
Ragione sociale:	SCARAMUZZA FABRIZIO S.r.l.
Partita IVA/Codice fiscale:	01779250347

Sede legale:	Strada San Giuseppe n.24/a, Salsomaggiore Terme (Parma)
Gestore:	Scaramuzza Mattia
Sede locale impianti:	via San Faustino n. 1, Fidenza (Parma)
Lat. (UTM32):	44.86948
Long. (UTM32):	10.04782
Attività sede locale (C.C.I.A.):	Produzione calcestruzzo
Settore attività CRIAER:	4.8
Indicatori di attività	
Indicatore 1:	Quantità annua di materie prime [t/anno]
Indicatore 2:	Quantità annua di prodotto finito [t/anno]
Parametri di esercizio	
Giorni/anno funzionamento:	250
Altezza media sbocco emissione:	14 m
Temperatura media emissioni:	ambiente
Flussi emissivi annui per inserimento catasto emissioni	
PM (Materiale Particellare):	290 kg/anno

Il Tecnico
Cristina Bazzini

Il Responsabile di Funzione - Sede di Fidenza
Giovanni Saglia

Documento firmato digitalmente

Tecnico scarichi idrici: G.Saglia
Tecnico emissioni: C.Bazzini

Sinadoc: 11007/2023

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Servizio Territoriale di Parma - Area Prevenzione Ambientale Ovest
Via Spalato, 2 | CAP 43125 | tel +39 0521/976111 | PEC aoopr@cert.arpae.emr.it

Sede legale Arpae: Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Allegato 2

FRONTESPIZIO PROTOCOLLO GENERALE

AOO: AOOAUSLPR

REGISTRO: Protocollo generale

NUMERO: 0046367

DATA: 05/07/2023

OGGETTO: Risposta a: Prot.N.0030120/2023 - DPR 13 MARZO 2013, N. 59. DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA). SCARAMUZZA FABRIZIO SRL. SAN FAUSTINO N. 1 - FIDENZA. PARERE.

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Milena Vignali

CLASSIFICAZIONI:

- [04-02-01]


DOCUMENTI:

File	Firmato digitalmente da	Hash
PG0046367_2023_Lettera_firmata.pdf	Vignali Milena	6F64EDDC94D66A2CF7EDAF27E9A03D2 0D4E9929AE89AE6F1BE123DD93729457B



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.



ARPAE di Parma
aopr@cert.arpa.emr.it

Comune Di Fidenza
protocollo@postacert.comune.fidenza.
pr.it


OGGETTO: Risposta a: Prot.N.0030120/2023 - DPR 13 MARZO 2013, N. 59. DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA). SCARAMUZZA FABRIZIO SRL. SAN FAUSTINO N. 1 - FIDENZA. PARERE.

Si comunica in riferimento alla nota dello Sportello Unico delle Imprese del Comune di Fidenza del 07.06.2023 prot 30120, relativa alla domanda di Autorizzazione Unica Ambientale inoltrata dalla ditta "SCARAMUZZA FABRIZIO SRL.", per l'impianto posto in via San Faustino 1, Fidenza, (pratica SUAP 84 /Suap/2023) per attività di produzione calcestruzzo pronto per l'uso

Valutata la documentazione presentata per quanto di competenza si esprime parere favorevole ricordando la necessità di attuare specifici accorgimenti volti a limitare le emissioni diffuse, in particolare:

- limitazione della velocità dei mezzi d'opera nelle aree interne di cantiere per evitare fenomeni di sollevamento e risospensione delle polveri;
- le strade ed i piazzali dovranno essere regolarmente puliti e mantenuti, soprattutto in caso di stagione secca, debitamente bagnati;
- i cumuli di inerti siano mantenuti costantemente umidi al fine di limitare polverosità nella fase di stoccaggio e di movimentazione;
- nelle fasi di movimentazione/scarico in tramoggia dei materiali dovranno essere mantenute basse velocità ed idonee altezze di caduta;
- i nastri trasportatori, ove tecnicamente possibile, dovranno essere dotati di copertura e ove non possibile i materiali trasportati, compatibilmente con le esigenze lavorative, dovranno essere mantenuti umidi;
- siano sospesi i lavori durante giornate particolarmente ventose.

Si ricorda che per l'attività svolta la ditta è classificabile come Industria Insalubre di 1^a classe ai sensi dell'art. 216 del TULLSS, visto il punto 18 parte prima lettera b) dell'elenco approvato con DM 5 settembre 1994.



Distinti saluti.

Firmato digitalmente da:

Milena Vignali

Responsabile procedimento:
Paolo Saccani

Allegato 3

Comune di Fidenza

SETTORE SERVIZI TECNICI
SERVIZIO AMBIENTE E VERDE

prot. n.

Fidenza, 4 settembre 2023

EC

Spett.le

ARPAE SAC

E P.C. SPORTELLO UNICO

DEL COMUNE DI FIDENZA

ARPAE APAO

ASL SIP

Riferimento 84/SUAP/2023

Oggetto: DPR 13 MARZO 2013, N. 59.

SCARAMUZZA FABRIZIO SRL. DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA). PARERE.

In riferimento all'istanza in oggetto, presentata al SUAP di Fidenza in data 28 febbraio 2023, prot. n. 11222, alla documentazione integrativa assunta al prot. n. 14213 del 15 marzo 2023 e al prot. n. 10540 del 17 aprile 2023 e alla richiesta di parere, inerente alle matrici ambientali, da parte di ARPAE SAC, con nota pervenuta il 26 aprile 2023 prot. n. 21598, premesso che:

- la nuova istanza è presentata dalla ditta SCARAMUZZA FABRIZIO SRL, nella persona dell'amministratore Mattia Scaramuzza, con sede legale a Salsomaggiore Terme (PR) in strada San Giuseppe n. 24/A, per lo stabilimento sito a Fidenza (PR) in San Faustino n. 1, destinato all'attività di produzione di calcestruzzo, è finalizzata all'ottenimento dell'autorizzazione unica ambientale per i titoli abilitativi riguardanti le matrici emissioni in atmosfera, scarichi idrici, prettamente di competenza di ARPAE-SAC e rumore, prettamente di competenza comunale;

- in merito alla matrice scarichi idrici i reflui che si producono dall'attività recapitano in corpo recettore diverso dalla pubblica fognatura, pertanto l'autorità competente per l'emissione del parere, relativo a acque reflue non domestiche è di ARPAE SAC.

Dall'insediamento si originano acque meteoriche di dilavamento provenienti dal piazzale in cui insistono i cumuli e la centrale di betonaggio e un'area di rifornimento carburante ad uso aziendale e reflui

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE AMBIENTALE E L'ENERGIA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA
Data: 05/09/2023 11:58:14 PG/2023/0150621

domestici provenienti dal box uffici con recapito in scarico S1 nel torrente Stirone. Nell'insediamento esiste anche un'area e una rampa di carico dedicata al lavaggio dei mezzi aziendali in quanto servita da una rete di raccolta separata per il riciclo dei reflui e dei residui di calcestruzzo che pertanto non confluiscono in scarico S1.

- da un punto di vista urbanistico ed edilizio, l'area su cui insiste lo stabilimento è classificata, ai sensi dei nuovi strumenti urbanistici PSC e RUE, approvati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 91 del 21 dicembre 2017, in area di valore naturale e ambientale art. 94 del PSC. L'attività produttiva insediata è stata oggetto di un Programma di Qualificazione e Sviluppo Aziendale ai sensi dell'art. 17, comma 11, delle NTA del Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) le cui previsioni oggi rientrano in quanto previsto e disposto dall'art. I.5 delle NTA del RUE.

Il Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, "Testo unico delle leggi sanitarie" l' Art. 216 stabilisce che le manifatture o fabbriche che producono vapori, gas o altre esalazioni insalubri o che possono riuscire in altro modo pericolose alla salute degli abitanti sono indicate in un elenco diviso in due classi, pertanto l'attività lavorativa, propria per la sua natura è **classificabile** come industria insalubre di 1^a classe, visto il punto 18 parte prima lettera b) dell'elenco approvato con DM 5 settembre 1994.

A tal proposito si precisa che con decreto n. 62 del 5 dicembre 2019, il Sindaco ha conferito all'arch. Alberto Gilioli, l'incarico di dirigenza del Settore Servizi Tecnici sino alla scadenza del proprio mandato elettivo, a norma e per gli effetti degli artt. 50.10, 107 e 109 del d.lgs. n. 267/2000, compreso quindi tale attestazione legata alla destinazione urbanistica dell'area in cui è insediata l'attività.

- in merito alla matrice emissioni in atmosfera,

- la ditta dichiara l'invarianza delle condizioni di esercizio alla base del rilascio del precedente titolo autorizzativo relativamente al provvedimento finale di SUAP n. 169/2012 del 21 giugno 2013 rilasciato ai sensi dell'art. 269 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. successivamente all'acquisizione del provvedimento autorizzativo endoprocedimentale della Provincia di Parma assunto con atto del Funzionario P.O. in materia di emissioni in atmosfera in data 25 marzo 2013, prot. 20650, ricevuto dal protocollo del Comune di Fidenza nella medesima data con protocollo n. 7168.

- AUSL - Servizio Igiene Pubblica (S.I.P.) con nota pervenuta il 5 luglio 2023, prot. n. 36373, allegata e parte integrante del presente parere, ha espresso parere favorevole con la necessità di attuare specifici accorgimenti volti a limitare le emissioni diffuse, in particolare:

- limitazione della velocità dei mezzi d'opera nelle aree interne di cantiere per evitare fenomeni di sollevamento e risospensione delle polveri;

- le strade ed i piazzali dovranno essere regolarmente puliti e mantenuti, soprattutto in caso di stagione secca, debitamente bagnati;
- i cumuli di inerti siano mantenuti costantemente umidi al fine di limitare polverosità nella fase di stoccaggio e di movimentazione;
- nelle fasi di movimentazione/scarico in tramoggia dei materiali dovranno essere mantenute basse velocità ed idonee altezze di caduta;
- i nastri trasportatori, ove tecnicamente possibile, dovranno essere dotati di copertura e ove non possibile i materiali trasportati, compatibilmente con le esigenze lavorative, dovranno essere mantenuti umidi;
- siano sospesi i lavori durante giornate particolarmente ventose.

- in merito alla matrice rumore, è allegata una Valutazione di Impatto Acustico dalla quale si evince che trattasi di istanza di rinnovo di autorizzazione esistente senza cambiamenti impiantistici e gestionali.

In particolare tale valutazione riporta quanto segue:

- trattasi di impianto di produzione di calcestruzzo con area di deposito materiali edili esistente con attività esclusivamente diurna;
- l'attività consiste in miscelazione di inerti con cemento e carico-scarico materiali lapidei;
- sono stati effettuati rilievi fonometrici in data 10/02/2023 in quattro punti dell'area di pertinenza aziendale, uno dei quali in direzione di una abitazione (A1) posta a circa 95 m dalla sorgente di rumore principale (carico calcestruzzo);
- il livello di rumore ambientale riscontrato rientra nei limiti di zona della classe V per l'insediamento in esame e per l'abitazione, anch'essa posta in classe V;
- il livello di rumore differenziale presso l'abitazione A1, ottenuto con calcolo previsionale, risulta rispettato per il periodo diurno in cui viene svolta l'attività.
- ARPAE, Area Prevenzione Ambientale Ovest, con nota pervenuta il 14 giugno 2023, prot. n. 31453, parte integrante del presente parere, prendendo atto della valutazione di impatto acustico e ritenuta legittima la mancata valutazione dei limiti di immissione assoluti nella confinante zona di classe I del Parco regionale dello Stirone e del Piacenziano in assenza di spazi fruibili da persone o comunità (ex L. 447/95 art. 2 lett. f e D.M. 16/03/98 All. b, punto 6), per quanto di competenza, ha espresso parere favorevole per la matrice rumore.
- l'area interessata dall'attività in questione è ascrivibile alla classe V (area prevalentemente industriali) del Piano di Classificazione Acustica approvato, unitamente al Piano Strutturale Comunale (PSC) e al Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 91 del 21/12/2017;

Con la presente si comunica, per le motivazioni espresse in premessa, che non si evidenziano elementi ostativi all'accoglimento dell'istanza e si esprime parere favorevole sulle matrici ambientali oggetto dell'istanza, con le seguenti prescrizioni:

Matrice rumore:

- dovrà essere verificata la rumorosità qualora siano attivate nuove previsioni impiantistiche e ove l'attività comporti emissioni di rumore superiore ai limiti stabiliti dal documento di zonizzazione acustica vigente e adottato, è fatto obbligo di presentare la documentazione di cui all'art. 8, comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;

Matrice emissioni in atmosfera:

- limitazione della velocità dei mezzi d'opera nelle aree interne di cantiere per evitare fenomeni di sollevamento e risospensione delle polveri;
- le strade ed i piazzali dovranno essere regolarmente puliti e mantenuti, soprattutto in caso di stagione secca, debitamente bagnati;
- i cumuli di inerti siano mantenuti costantemente umidi al fine di limitare polverosità nella fase di stoccaggio e di movimentazione;
- nelle fasi di movimentazione/scarico in tramoggia dei materiali dovranno essere mantenute basse velocità ed idonee altezze di caduta;
- i nastri trasportatori, ove tecnicamente possibile, dovranno essere dotati di copertura e ove non possibile i materiali trasportati, compatibilmente con le esigenze lavorative, dovranno essere mantenuti umidi;
- siano sospesi i lavori durante giornate particolarmente ventose.

Cordiali saluti

IL DIRIGENTE

(arch. Alberto Gilioli)

documento firmato digitalmente

Rif. Arpae Prot. n° PG 23/100345 del 08/06/23

Trasmesso via PEC

Comune di Fidenza
Settore Servizi Tecnici
SUAP
suaper@postacert.comune.fidenza.pr.it

Oggetto: Riferimento 84/SUAP/2023. Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013, n° 59 della ditta Scaramuzza Fabrizio Srl, per insediamento industriale posto in via San Faustino 1, Fidenza.
Parere.

Esaminata la documentazione tecnica presentata dalla quale si evince che trattasi di istanza di rinnovo di autorizzazione esistente senza cambiamenti impiantistici e gestionali.

Visto il quadro normativo in materia di rumore:

- Legge 26 Ottobre 1995 n° 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- D.P.C.M. 1 Marzo 1991 "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno";
- D.P.C.M. 14 Novembre 1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore";
- D.M. 16 Marzo 1998 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico"
- L.R. Emilia Romagna 9 Maggio 2001, n° 15 "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";
- La classificazione acustica del Comune di Fidenza.

Esaminata la Valutazione di impatto acustica relativa all'insediamento in esame, riportante quanto segue:

- trattasi di impianto di produzione di calcestruzzo con area di deposito materiali edili esistente con attività esclusivamente diurna;
- l'attività consiste in miscelazione di inerti con cemento e carico-scarico materiali lapidei;
- lo stabilimento e l'area di pertinenza ricadono in zona acustica tipo V "area prevalentemente industriale";
- sono stati effettuati rilievi fonometrici in data 10/02/2023 in quattro punti dell'area di pertinenza aziendale, uno dei quali in direzione di una abitazione (A1) posta a circa 95 m dalla sorgente di rumore principale (carico calcestruzzo);
- il livello di rumore ambientale riscontrato rientra nei limiti di zona della classe V per l'insediamento in esame e per l'abitazione, anch'essa posta in classe V;
- il livello di rumore differenziale presso l'abitazione A1, ottenuto con calcolo previsionale, risulta rispettato per il periodo diurno in cui viene svolta l'attività.

Tutto ciò premesso, ritenuta legittima la mancata valutazione dei limiti di immissione assoluti nella confinante zona di classe I del Parco regionale dello Stirone e del Piacenziano in assenza di spazi fruibili da persone o comunità (ex L. 447/95 art. 2 lett. f e D.M. 16/03/98 All. b, punto 6), per quanto di competenza, **si esprime PARERE FAVOREVOLE all'istanza in oggetto.**

Distinti saluti.

Il Tecnico della prevenzione
competente in acustica
Villiam Vernazza

Il Responsabile di funzione
Sede di Fidenza
Giovanni Saglia

documento firmato digitalmente

Sinadoc n° 23/23027

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.